

Alcune novità Iva all'interno della Legge di bilancio 2025

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2025: novità e casi operativi

Scopri di più

La **L. 207/2024** (Legge di bilancio per il 2025), rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", pubblicata sul supplemento ordinario n. 43/L della Gazzetta ufficiale 31.12.2024, n. 305, ha disposto **alcune novità relative anche all'ambito Iva**.

Tra le misure si dispone, all'interno del **comma 49**, la **modifica l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota Iva ridotta al 10%**, di cui alla [tabella A](#), parte III, D.P.R. 633/1972.

In particolare, la disposizione sostituisce il **punto 127-sexiesdecies**), al fine di **escludere dall'applicazione dell'aliquota ridotta il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali**.

La novella, inoltre, aggiorna i riferimenti alle **norme in materia ambientale** contenuti nel suddetto punto 127-sexiesdecies), attesa l'abrogazione del D.Lgs. 22/1997, sostituito dal D.Lgs. 152/2006.

Con il **comma 57**, il Legislatore ripropone l'**introduzione della lettera a-quinquies**), al **comma 6**, dell'[articolo 17, D.P.R. 633/1972](#), già introdotta dal D.L. 124/2019, e mai entrata in vigore per mancato rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio Ue.

In base a tale lettera a-quinquies), il legislatore dispone che la **procedura dell'inversione contabile anche alle prestazioni di servizi**, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), del medesimo comma, dell'[articolo 17, D.P.R. 633/1972](#), **effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica**.

Successivamente, il **comma 64**, assoggetta ad Iva al 5% i corsi di attività alpinistica effettuati

dalle guide alpine in attività autonoma.

In particolare, il comma 64, **modifica il numero 1-septies**, della tabella A, Parte II-bis, D.P.R. 633/1972, in virtù del quale **l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale**, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Coni, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, è **soggetta all'aliquota Iva del 5%**, nella misura in cui tali corsi **non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto**.

Infine, il **comma 74** sostituisce interamente il **comma 3**, dell'[articolo 2, D.Lgs. 127/2015](#), che disciplina la **trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi**, al fine di attuare una **piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico**.

Nella relazione illustrativa si osserva che la sostituzione del comma 3 è volta a rendere **maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale** (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) **e quello di pagamento elettronico**, facendo emergere in modo puntuale **l'eventuale incoerenza tra incassi** (da transato elettronico) e **scontrini emessi**.

A questo fine sarà **integrato lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici**, affinché sia sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi, nonché i **dati dei pagamenti elettronici giornalieri**.

Successivamente, il **comma 75**, **modifica l'articolo 11, D.Lgs. 471/1997**, in materia di **violazioni di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto**.

In particolare, sono previste anche queste nuove sanzioni:

- per la **violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici**, sanzione in misura fissa pari a 100 euro per ciascuna trasmissione ([articolo 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/1997](#));
- per le **violazioni reiterate nel corso di un quinquennio**, sospensione della licenza con chiusura di locali da tre giorni a un mese ([articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#));
- per il **mancato collegamento dello strumento hardware o software**, mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici, sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro ([articolo 11, comma 5, D.Lgs. 471/1997](#)) e sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da quindici giorni a due mesi ([articolo 12, comma 3, D.Lgs. 471/1997](#)).

Infine, il comma 77 stabilisce la decorrenza delle misure in oggetto, disponendo che le disposizioni di cui ai commi da 74 a 76 si applicano **a decorrere dal prossimo 1.1.2026**.